

30 giugno 2026

Piccole considerazioni inattuali sulla separazione delle carriere^{*}

LUCA LONGHI^{**}

ABSTRACT (IT.): Il presente contributo offre alcune riflessioni a seguito del referendum costituzionale sulla separazione delle carriere magistratali, interrogandosi sui possibili motivi che hanno condotto alla bocciatura del tentativo di riforma.

PAROLE CHIAVE: Separazione delle carriere; referendum costituzionale; giurisdizione.

TITLE: *Untimely Reflections on the Separation of Judicial Careers.*

ABSTRACT (ENG.): This contribution offers some reflections following the constitutional referendum on the separation of judicial careers, questioning the possible reasons that led to the rejection of the reform bill.

KEYWORDS: Separation of careers; constitutional referendum; jurisdiction.

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. L'ordinamento giurisdizionale tra oggetti misteriosi e perduranti contraddizioni. – 3. Un percorso incompiuto che partiva da lontano. – 4. Ancora sul mito della “cultura della giurisdizione”. – 5. Sul sorteggio e sulla Corte disciplinare. – 6. A mo' di conclusioni.

1. In All'esito del referendum di marzo, può essere il caso di sviluppare a mente fredda alcune considerazioni su ciò che poteva essere e non è stato e, più in generale, sugli scenari che attendono ora la giustizia nel nostro Paese.

La distanza temporale dai fatti (unita alla consapevolezza che un simile percorso di riforma può ritenersi ormai definitivamente tramontato) consente di ragionare con il giusto distacco sulle questioni giudiziarie, recuperandole finalmente al dibattito scientifico, dopo lunghe settimane di stordimento

^{*} Il saggio è stato sottoposto a referaggio secondo le regole della rivista.

^{**} Professore ordinario di Diritto costituzionale e pubblico presso l'Università Telematica Pegaso.

collettivo causato da una campagna referendaria, di fatto incentrata, come spesso accade, su tutt'altri argomenti di più facile presa per i non-addetti ai lavori.

Si è votato, come da tradizione italiana, in un contesto, anche mediatico, che ha visto prevalere una certa confusione tra rappresentanza politica e democrazia diretta, finendo per spostare il confronto su contenuti assolutamente avulsi dal vero tema deliberativo oggetto del quesito e replicando, in una certa misura, il medesimo copione già seguito nel 2016 per la c.d. riforma Renzi-Boschi.

Non è questa la sede, naturalmente, per riflettere sui fattori (perlopiù esogeni o collaterali) che hanno condotto al risultato finale, né soprattutto compete a chi scrive poterli illustrare in maniera rigorosa.

Quel che qui preme maggiormente osservare è, piuttosto, lo stato dell'arte dell'ordinamento giudiziario alla luce del fallito tentativo di riforma, provando a smascherare alcuni falsi miti circolati nei mesi trascorsi e ad introdurre, se possibile, spunti inediti o, comunque, rimasti sullo sfondo del caotico clima elettorale e, per questo, mai emersi appieno.

2. Provare ad analizzare oggi gli ambiti oggetto della recente consultazione popolare consente di riflettere, in maniera lucida e con i toni che maggiormente si addicono ad una sede come questa, intorno a questioni che, nei mesi passati, avevano scatenato una polemica politica fin troppo esasperata, spostando il focus del dibattito su elementi che ben poco avevano a che vedere, in realtà, con il cuore della riforma.

In particolare, vale la pena interrogarsi se la comunione delle carriere, che costituisce un elemento del tutto peculiare del sistema giudiziario, con tutte le implicazioni (professionali, culturali, correntizie) che ne discendono, possa dirsi pienamente conforme con i principi di terzietà e imparzialità del giudicante, affermati dall'art. 111 Cost.

A maggior ragione, si tratta di valutare se l'attuale assetto ordinamentale possa dirsi coerente con i profili dell'equo processo, contemplati dall'art. 6 CEDU, ovvero se le garanzie apprestate dal nostro sistema, con riferimento specifico ai richiamati attributi della terzietà e dell'imparzialità, possano essere ritenute sufficienti rispetto agli standard offerti da altri Paesi aderenti.

Pertanto, una volta svaniti gli echi della campagna referendaria, occorre domandarsi se il quadro normativo di riferimento, con le sue perduranti contraddizioni, sia veramente idoneo ad assicurare le garanzie richieste da un moderno modello processuale all'altezza dei sistemi giuridici più avanzati, nello spirito autentico del titolo IV, parte II Cost., che ancora attende di essere attuato in tutte le sue parti.

In premessa, prima di entrare nel vivo dell'argomento, si può già sostenere che, alla luce delle disposizioni richiamate (e di quanto si vedrà meglio *infra*), l'opzione in favore della comunione delle carriere non rappresenti affatto un dogma, né tantomeno una scelta obbligata.

Sarebbe, anzi, la stessa trama costituzionale, nei vari aspetti che si avrà modo di considerare, ad incoraggiare un diverso assetto organizzativo della giustizia, dovendo quest'ultima gravitare intorno al soggetto di diritto, come testimoniato, del resto, dalla collocazione sistematica dell'art. 24 Cost, inserito, non a caso, nella parte I della Carta, quella dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini.

Ed invece, l'esito del voto ha finito per premiare, di fatto, una lettura in senso prevalentemente corporativo del ruolo costituzionale della magistratura, contraria, in realtà, a quella "cultura della giurisdizione" che, durante la vigilia referendaria, i sostenitori del no, a più riprese e non senza strumentalizzare il concetto, avevano dichiarato di voler proteggere.

3. Il disegno di riforma¹, per il descritto tentativo di attuare l'art. 111 Cost., dando un significato compiuto ai concetti di «giudice terzo e imparziale» ivi affermati, rappresentava un'occasione (temo, ormai, difficilmente ripetibile) per rafforzare le garanzie individuali offerte dal nostro Stato di diritto.

Limitare, difatti, al mero ambito processuale la separazione delle funzioni, mantenendo inalterata una relazione di colleganza istituzionale tra magistrati giudicanti e requirenti, equivale a non vedere realizzati appieno certi contenuti impressi nella Carta, eppure destinati a rimanere virtuali o, comunque, ad esprimere soltanto in misura ridotta le proprie potenzialità.

Nel sistema vigente, del resto, per i condizionamenti che possono scaturire dalla configurazione dell'ordinamento giudiziario, i concetti richiamati rischiano di apparire solo una *fictio*, specialmente se riguardati nella prospettiva, nient'affatto banale o secondaria, dell'apparenza di imparzialità, indispensabile, come noto, a cementare i presupposti della fiducia che la comunità deve riporre nell'amministrazione di una funzione fondamentale, diretta espressione della sovranità statale (cfr. art. 101, co. 1 Cost.).

Peraltro, questa necessaria relazione di fiducia, spesso evocata nel dibattito corrente, mi sembra possa essere intesa anche in termini di coesione sociale, in conformità con lo stesso disposto di cui all'art. 65 r.d. n. 12/1941 (norma, beninteso, tuttora in vigore), nei riferimenti, ivi contenuti, ad elementi, forse un po' dimenticati, quali «l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» o ancora «l'unità del diritto oggettivo nazionale».

La separazione delle carriere, d'altronde, sarebbe, a sua volta, assolutamente coerente con il percorso intrapreso sin dalla riforma Vassalli del processo penale in senso accusatorio, realizzata nel 1988, e proseguita, poi, con l'introduzione del "giusto processo" nel testo dell'art. 111 Cost., con l. cost. n. 2/1999.

Si trattava di una misura del tutto in linea con una lettura costituzionalmente orientata del diritto processuale, considerato anche il fatto che il codice di

¹ Legge di revisione costituzionale recante «Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025.

procedura penale è l'unico tra i quattro codici ad essere stato riformato, in maniera pressoché integrale, in epoca repubblicana e, quindi, riflette opzioni congeniali al nostro modello di Stato di diritto.

Purtroppo, il clima che si era venuto a creare intorno alla vicenda referendaria, per un complesso di motivi che non potranno essere indagati in modo attendibile in questa sede, ha fatto sì che il corpo elettorale non cogliesse appieno la portata *progressiva* della novella², finendo addirittura, anche e soprattutto grazie ad un'efficace campagna del no, per leggersi accenti autoritari totalmente estranei al suo vero impianto, con il risultato di un percorso di riforma lasciato a metà e destinato, dunque, a rimanere incompiuto.

D'altronde, come accennato sopra, la separazione delle funzioni³ (e non già delle carriere) resta confinata oggi ad un ambito unicamente processuale, come può evincersi dalla formula adottata dall'art. 111, co. 2 Cost. («[o]gni processo⁴ si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale [...]»), con un evidente deficit di effettività, oltre che nella percezione sensibile di cittadini e addetti ai lavori⁵.

Il rapporto di colleganza tra magistrati adibiti a diverse funzioni consolida piuttosto quella "cultura della giurisdizione", sbandierata a più riprese nei mesi scorsi, in un senso difforme al suo spirito autentico, sempre ammesso che ad una categoria metagiuridica come questa possa attribuirsi un significato tassativo.

Difatti, anche volendo assecondare tale prospettiva, non si può non riconoscere l'indispensabile contributo che altre componenti, estranee all'ordine giudiziario, sono chiamate ad apportare nel disegno costituzionale all'esercizio della giurisdizione, così come indicato in numerose occasioni, anche recenti, dalla stessa giurisprudenza costituzionale⁶.

Soltanto inquadrando il titolo IV nella sua corretta angolazione, si può comprendere, difatti, la profondità della trama costituzionale sottesa alla giurisdizione, ben più complessa ed evoluta rispetto alle mere rivendicazioni corporative manifestate in questo frangente dalla magistratura associata, che

² Si veda, sul punto, la posizione di A. BARBERA, in E. Antonucci, *Cambiare la giustizia (è giusto e non è di destra)*, supplemento a *Il Foglio* del 21 febbraio 2026, *passim*.

³ Il fatto che la disciplina vigente (l. n. 71/2022) limiti rispetto al passato il passaggio da una funzione all'altra non risolve, contrariamente a quanto sostenuto da molti, la questione, posto che, nell'attuale contesto normativo, rimane una comune sottoposizione al medesimo organo di c.d. autogoverno, con tutti i condizionamenti (amministrativi, disciplinari e di carriera) che possono derivarne, cosa che la riforma mirava ad eliminare per i vari motivi analizzati in questa sede.

⁴ Corsivo aggiunto.

⁵ Si veda sul punto, G.M. FLICK, *Dalla separazione delle carriere al giusto processo*, in *Sistema Penale*, 25 giugno 2025, p. 4.

⁶ Si pensi, ad esempio, al riferimento contenuto nella sentenza n. 173/2019 alla funzione che gli ordini forensi sono chiamati a ricoprire rispetto «al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale» (punto 3.2. cons. dir.).

miravano sostanzialmente a reclamare una posizione di primato, nell'asserita difesa della Costituzione.

Si tratta, in realtà, di una trama mai valorizzata abbastanza dall'opinione comune, che contempla la partecipazione, a vario titolo, di ulteriori componenti, altrettanto essenziali allo svolgimento della giurisdizione, nell'ottica di quel pluralismo che permea l'intera nostra architettura ordinamentale.

È il caso della partecipazione alle sezioni specializzate di cittadini idonei estranei alla magistratura (art. 102, co. 2), della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia (art. 102, co. 3), dell'etero-presidenza del Consiglio superiore della magistratura (art. 104, co. 2), della previsione di componenti laici nell'organo di autogoverno (art. 104, co. 4), dei magistrati onorari (art. 106, co. 2), dei consiglieri di cassazione chiamati per meriti insigni (art. 106, co. 3).

Sono tutti elementi che dovrebbero concorrere, nelle intenzioni originarie, a costruire un modello equilibrato di amministrazione della giustizia, pienamente integrato nei circuiti democratici⁷, anche tenuto conto della dicotomia tra ordine e potere stabilita dall'art. 104 Cost.⁸

D'altro canto, se così non fosse, i Costituenti non avrebbero avuto cura, nell'art. 101, ovvero nell'incipit del titolo IV, di precisare che «[l]a giustizia è amministrata *in nome del popolo*» (co. 1) e che «[i] giudici sono *soggetti* soltanto *alla legge*» (co. 2)¹⁰.

Le disposizioni appena richiamate servono rispettivamente a ricondurre la giurisdizione (nella più alta declinazione della *giustizia*) nell'alveo della sovranità popolare (in collegamento con l'art. 1 Cost.) e ad individuare nel vincolo di soggezione alla legge (c.d. *index sub lege*), un limite ben preciso nell'esercizio del potere.

4. Il disegno di riforma, rimasto incompiuto per effetto del referendum, al di là delle polemiche e delle mistificazioni propalate da entrambi gli schieramenti, si sarebbe rivelato coerente con il modello di costituzionalismo

⁷ Si parla di «circuiti» non a caso, proprio a voler designare la circolarità del disegno costituzionale ed i raccordi che mettono in comunicazione reciproca i poteri dello Stato, ivi compresa, naturalmente, la giurisdizione. Si veda, su questo concetto, C. LAVAGNA, *Istituzioni di diritto pubblico*, Torino, 1982, pp. 608-609.

⁸ In effetti, la formulazione del primo comma dell'art. 104 Cost. rivela, in un certo senso, l'ostilità culturale dei Costituenti a riconoscere alla magistratura *apertis verbis* la natura di potere, o, comunque, evidenza, la specificità di tale potere rispetto agli altri. M. LUCIANI, *Garanzie ed efficienza nella tutela giurisdizionale*, in *Riv. AIC*, 4, 2014, p. 3, a proposito della dicotomia tra ordine e potere, parla di «ambiguità voluta», in ragione delle specificità che devono caratterizzare la giurisdizione rispetto agli altri poteri.

⁹ Corsivi aggiunti.

¹⁰ Su quest'idea, v. L. LONGHI, *La democrazia giurisdizionale*, Napoli, 2021, pp. 40 ss.

liberaldemocratico posto alla base del nostro ordinamento, ispirato ad una geometrica separazione dei poteri e delle funzioni.

Si trattava, dunque, di un percorso già tutto dentro la nostra tradizione costituzionale¹¹, della quale, anzi, per tutti i fattori che si stanno prendendo in esame, sarebbe stato la naturale prosecuzione.

Ciò, soprattutto se considerato a distanza di mesi, appare quantomeno singolare e conferma ulteriormente, *a posteriori*, l'estrema efficacia della propaganda del no, ruotata intorno ad una dichiarata difesa della Costituzione¹², che ha di certo fatto presa sull'elettorato.

Innanzitutto, contrariamente a quanto sostenuto dai detrattori, il testo riformato dell'art. 104 ribadiva in maniera netta l'autonomia ed indipendenza della magistratura da ogni altro potere¹³, fugando, in tal modo, *apertis verbis*, qualsivoglia paventato pericolo di soggezione – del pubblico ministero, così come della magistratura in quanto tale – all'esecutivo (ovvero, alla «politica», come negli *slogan* veicolati dalla vulgata del no).

Non veniva minimamente intaccata l'obbligatorietà dell'azione penale, sancita dall'art. 112 Cost., nonostante alcune opinioni, circolate sin dai lavori parlamentari, si fossero spinte al punto di configurare il pubblico ministero definito dalla riforma alla stregua di un super-poliziotto¹⁴, riconnettendovi, in qualche modo, una fantasiosa obbligazione di risultato, invero inesistente.

La separazione delle carriere era funzionale, invece, ad un rafforzamento delle garanzie del soggetto, nell'itinerario concettuale tracciato dagli artt. 24, 27 e 111 Cost., nel quale si può rinvenire la cifra autentica del nostro Stato di diritto: basti pensare, ad esempio, anche solo alla percezione comune, del tutto relativa, che si ha della presunzione di non colpevolezza, a maggior ragione in quest'epoca di processi mediatici e di giustizia-spettacolo.

Da un punto di vista istituzionale, la separazione dei Consigli superiori delle due magistrature puntava a prevenire il rischio che, in seno ad un medesimo

¹¹ Si vedano, in particolare, le sentenze n. 37/2000 e n. 58/2022.

¹² Come, ad es., nel caso dell'opuscolo informativo intitolato "Separazione delle carriere e nuovo Csm", diramato nell'occasione e pubblicato sul sito dell'Associazione nazionale magistrati, ove si definiva il disegno di legge costituzionale in esame «[u]na riforma che, stravolgendo l'attuale assetto costituzionale e l'equilibrio tra i poteri dello Stato, sottrae spazi di indipendenza alla giurisdizione, riducendo le garanzie e i diritti di libertà per i cittadini».

¹³ Questo il primo comma dell'art. 104 Cost. nel testo della riforma: «[l]a magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente».

¹⁴ Cfr., ad es., A. POLICASTRO, nella sua audizione innanzi alla Commissione Affari Costituzionali del Senato del 4 marzo 2025, p.4, consultabile al seguente link: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/432/601/Dott._Aldo_POLICASTRO.pdf.

organo di *autogoverno*¹⁵, la carriera dei giudicanti potesse essere astrattamente condizionata dai voti dei requirenti e viceversa, rischio che di per sé inficia proprio il più volte richiamato principio di indipendenza.

In quest'ultima prospettiva, il tentativo di riforma, sebbene circoscritto a poche disposizioni¹⁶, poteva anche costituire un valido precedente logico per andare a disporre, poi, più puntuali interventi normativi volti ad affrontare problemi strutturali della macchina giudiziaria, che sconta da tempo inefficienze irrisolte rispetto ad altre esperienze giuridiche europee.

Da un punto di vista pratico, recidere il vincolo di colleganza tra magistrati adibiti a diverse funzioni avrebbe, inoltre, prodotto l'effetto di neutralizzare, perlomeno nel medio periodo, quella soggezione che spesso, soprattutto per fattori oggettivi legati ad una sproporzione di mezzi a disposizione, ad esempio, il Gip rischia di avere rispetto all'attività delle Procure, con conseguenze evidenti sulla sfera giuridica del diritto interessato¹⁷.

Di fronte a quest'evenienza, assolutamente concreta, come osservato, qualsiasi appello ad una cultura della giurisdizione condivisa apparirebbe strumentale, se non addirittura retorico.

Se si riduce quest'ultimo concetto al solo vincolo di colleganza, con tutte le implicazioni che possono derivarne, diventano chiari i motivi per i quali, a quel punto, sarebbe stato giusto auspicarne il definitivo superamento.

Seguire la direzione indicata dalla riforma avrebbe, oltretutto, concorso a realizzare quella tendenza alla specializzazione sempre più richiesta dall'attuale contesto socio-economico, non potendosi immaginare oggi che la preparazione di un concorso unico renda idonei a svolgere con eguale efficacia funzioni tanto diverse.

L'affermazione a livello costituzionale dell'indipendenza del pubblico ministero, com'era nel testo dell'art. 104 Cost., avrebbe costituito, poi, un *quid pluris* rispetto all'attuale previsione di cui all'art. 107 Cost., che demanda alla legge ordinaria il compito di definire tali garanzie (cfr. ult. co.).

¹⁵ Sul punto, si veda S. BARTOLE, *Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario*, Padova, 1964, pp. 3 ss. N. ZANON, F. BIONDI, *Il sistema costituzionale della magistratura*, Bologna, 2019, p. 36, ad esempio, preferiscono parlare di «organo di governo autonomo della magistratura», con una sfumatura di significato evidentemente diversa rispetto alla tradizionale etichetta di autogoverno. Sul punto, si vedano anche le osservazioni critiche di P. PERLINGIERI, *Funzione giurisdizionale e Costituzione italiana*, Napoli, 2010, p. 16. Cfr. C. cost., sent. n. 142/1973, ove si precisa che l'espressione è «da accogliersi piuttosto in senso figurato che in una rigorosa accezione giuridica» (punto 5 cons. dir.).

¹⁶ La riforma interessava le seguenti disposizioni costituzionali: art. 87, co. 10; art. 102, co. 1; art. 104; art. 105; art. 106, co. 3; art. 107, co. 1; art. 110.

¹⁷ Si veda, in particolare, la circolare del CSM sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il quadriennio 2026/2029 ed il rapporto numerico di uno a tre, ivi stabilito (art. 72), tra uffici Gip/Gup e Procure.

5. L'introduzione del sorteggio quale metodo di elezione dei componenti dei due Consigli superiori, invece, mirava a limitare certe derive clientelari invalse nel sistema correntizio che avevano dato luogo, in un recente passato, a note vicende, poco commendevoli dal punto di vista del prestigio dell'ordine giudiziario.

L'individuazione del sorteggio quale strumento di selezione non comportava affatto una compressione delle istanze rappresentative di categoria, tenuto conto del posizionamento ordinamentale del CSM quale organo di alta amministrazione¹⁸, in coerenza con il dettato dell'art. 105 Cost. e con il complessivo impianto del titolo IV.

D'altronde, la composizione plurale dell'organo (etero-presidenza, membri laici) fa sì che lo stesso non sia concepito come portatore di un indirizzo politico, avendo i Costituenti avuto cura di creare le condizioni strutturali per non farne un organo di autogoverno vero e proprio, nonostante un certo lessico *famigliare*, caro agli addetti ai lavori, sembri deporre in senso contrario¹⁹.

Il ricorso al sorteggio, del resto, non costituiva una misura di per sé scandalosa, posto che nello strumentario giuridico vigente è previsto, ad esempio, per frangenti non meno delicati, quali, ad esempio, l'estrazione dei sedici membri della Corte costituzionale in composizione allargata nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica (art. 135 Cost.).

In effetti, la platea dei sorteggiabili ai sensi dell'art. 104 Cost. (nella versione di cui al disegno di legge costituzionale) non poteva lasciare dubbi in ordine all'adeguatezza dei potenziali componenti dell'organo, trattandosi di soggetti tutti muniti di idonea competenza, comprovata dal superamento di un concorso particolarmente selettivo (art. 106 Cost.), e chiamati ogni giorno ad occuparsi di questioni, ben più complesse, correlate all'esercizio della funzione, dovendosi pronunciare sulla libertà personale dei cittadini, sui rapporti patrimoniali, ecc.

Il sistema delle correnti, originariamente giustificato dall'esigenza di far esprimere il pluralismo culturale interno alla categoria e che fino ad una certa fase aveva anche assolto allo scopo²⁰, ha finito, poi, con il rivelarsi funzionale a fenomeni degenerativi, che reclamerebbero oggi, a prescindere dall'esito del referendum, una decisa inversione di rotta.

È singolare, d'altronde, che, a dispetto del pluralismo rivendicato con forza dalla magistratura associata in tutte le sedi, l'ANM abbia ritenuto di istituire un

¹⁸ Cfr., sul punto, N. ZANON, F. BIONDI, *op. cit.*, p. 59; G. VERDE, art. 110, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, III, Torino, 2006, pp. 2087 ss.

¹⁹ Cfr. nota 15.

²⁰ Perlomeno nella fase, durata fino agli anni Settanta del secolo scorso, in cui, in seno alla magistratura, si era instaurato un vivace confronto sull'attuazione delle norme costituzionali e su quale valore normativo attribuire a queste ultime.

Comitato per il no²¹, comunicando all'esterno l'immagine distorta di un corpo monolitico e privo di una sana dialettica interna in ordine a questioni che ammettono, evidentemente, posizioni diversificate, attenendo a garanzie essenziali, quali la terzietà e l'imparzialità del giudicante (e, di riflesso, l'effettività stessa del diritto di difesa²²).

Il sorteggio avrebbe rappresentato, da questo punto di vista, un rimedio di certo opportuno, ancorché apparentemente drastico²³.

La stessa istituzione di un'Alta Corte per l'esercizio della giustizia disciplinare nei confronti dei magistrati perseguiva l'obiettivo, del tutto armonico con il disegno costituzionale, di separare funzioni amministrative (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni) e funzioni disciplinari.

Occorre ricordare, peraltro, che quest'ultima, a differenza di quanto accade per gli ordini professionali, è esercitata non tanto a tutela della categoria, quanto piuttosto nell'interesse dell'ordinamento²⁴ e richiede, pertanto, di essere amministrata in maniera non domestica, bensì con modalità tipiche dell'attività giurisdizionale propriamente detta.

Si era osservato che il testo della riforma non prevedesse un riferimento esplicito alla ricorribilità in Cassazione delle decisioni dell'Alta Corte, obiezione, comunque, superabile mediante il richiamo all'art. 111, co. 7 Cost., che avrebbe mantenuto la propria validità e sarebbe risultato perfettamente applicabile alla fattispecie.

6. In conclusione, all'esito delle osservazioni che precedono, si possono formulare le seguenti brevi conclusioni.

In primo luogo, contrariamente ad una certa vulgata circolata nei mesi scorsi, si può sostenere, anche facendo eco alla giurisprudenza richiamata in questa

²¹ Si veda lo statuto del Comitato nazionale a difesa della Costituzione per il NO nel referendum avente ad oggetto il disegno di legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare (1917) presentato il 13.6.2024", pubblicato sul sito dell'Associazione nazionale magistrati, al seguente link: <https://www.associazionemagistrati.it/allegati/statuto-del-comitato-nazionale-difesa-costituzione.pdf>.

²² Si pensi in concreto, ad es., al principio della parità di armi nella formazione della prova di cui all'art. 111 Cost.

²³ Un'alternativa al sorteggio, idonea a temperare, comunque, l'ingerenza delle correnti, che non si è ritenuto di coltivare, poteva consistere nell'elezione del CSM con collegi uninominali, contenuta, ad es., nella proposta C. 226 (Ceccanti) abbinata al disegno di legge del Governo A.C. 2681 (XVIII Legislatura).

²⁴ Per effetto della normativa del 2006, che aveva abrogato, ad es., l'art. 18 r.d. n. 511/1946, che costruiva la responsabilità disciplinare del magistrato sul valore del «prestigio dell'ordine giudiziario».

sede²⁵, che la separazione delle carriere non costituiva affatto un'opzione estranea al nostro impianto costituzionale, tutt'altro.

La stessa, anzi, avrebbe trovato puntuale riscontro proprio nel percorso intrapreso nel 1988 e continuato, poi, nel 1999, cui non si è ritenuto, evidentemente, di dare ulteriore seguito.

In mancanza di tale volontà, alcuni contenuti essenziali del giusto processo, affermati dall'art. 111 Cost., rischiano di rimanere oggi solo virtuali o, comunque, sprovvisti dell'effettività cui un compiuto sviluppo del sistema poteva condurre.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni di ordine sistematico, non si comprende in cosa sarebbe consistito il presunto attacco eversivo al potere giudiziario, denunciato in più occasioni durante la campagna referendaria, mirando la riforma semplicemente a ridimensionare le storture del sistema correntizio a tutela dei singoli magistrati, oltre che dei cittadini, cui per natura si rivolge l'amministrazione della giustizia (art. 101 Cost.).

Ha finito con il prevalere, invece, la cultura della conservazione, ovvero quella visione di chi trova più comodo opporsi al cambiamento a protezione di posizioni di interesse consolidate, come se la Costituzione rappresentasse appannaggio esclusivo di una singola categoria professionale o, peggio ancora, un feticcio immutante, del tutto incapace di adattarsi alle esigenze indotte dal progresso.

Da modesto operatore del diritto, auspico che la magistratura associata, una volta incassata una vittoria corporativa per la quale si era tanto esposta, si ponga adesso il problema di operare per contribuire, per quanto di propria competenza, al recupero di una piena credibilità dell'esercizio delle funzioni giudiziarie, che va costantemente alimentata in seno alla comunità.

²⁵ Si pensi, ad es., alla già richiamata sentenza n. 37/2000, resa nell'ambito di un giudizio di ammissibilità della richiesta di referendum popolare avente ad oggetto l'abrogazione di alcune disposizioni del r.d. n. 12/1941, nella parte in cui afferma che «[l]a Costituzione (...) pur considerando la magistratura come un unico "ordine", soggetto ai poteri dell'unico Consiglio superiore (art. 104), non contiene alcun principio che imponga o al contrario precluda la configurazione di una carriera unica o di carriere separate fra i magistrati addetti rispettivamente alle funzioni giudicanti e a quelle requirenti» (punto 5 cons. dir.).